



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

Chiara GRAZIOSI	Presidente
Francesca FIECCONI	Consigliere
Marilena GORGONI	Consigliere
Paolo SPAZIANI	Rel. - Consigliere
Marco CECCHI	Consigliere

Responsabilità civile - Diffamazione a mezzo stampa

Ud. 5/2/2026 CC
Cron.
R.G.N. 30388/2022

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 30388/2022 R.G.,
proposto da

_____ rappresentato e difeso dagli avvocati

con domiciliazione digitale *ex lege*

-ricorrente-

nei confronti di

_____ - _____ - _____ - _____ - _____ - _____ - _____

_____ e _____ **s.p.a.**, rappresentati e difesi dall'avv.

_____, con domiciliazione digitale *ex lege*

-controricorrenti-

per la cassazione della sentenza n. 1614/2022 della CORTE d'APPELLO
di MILANO, pubblicata il 16 maggio 2022;



udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 febbraio 2026 dal Consigliere Paolo Spaziani:

FATTI DI CAUSA

1. Con citazione del 18 maggio 2017, [REDACTED] convenne dinanzi al Tribunale di Milano alcune società editrici di testate giornalistiche, i relativi direttori responsabili e numerosi giornalisti, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni sofferti in seguito alla campagna diffamatoria a mezzo stampa asseritamente attuata nei suoi confronti nel maggio 2013, in occasione della sua candidatura alla carica di Sindaco di [REDACTED] mediante una serie di articoli, pubblicati su diversi giornali ma aventi analogo tenore, volti a diffondere la falsa notizia secondo cui egli sarebbe stato costretto a lasciare [REDACTED] [REDACTED] (d'ora innanzi "[REDACTED]" per avere commesso delle irregolarità gestionali nelle responsabilità a lui affidate.

In seguito alla separazione delle cause, il giudizio proseguì nei confronti della editrice [REDACTED] s.p.a., il direttore responsabile, all'epoca dei fatti, del quotidiano edito da questa società [REDACTED] e i giornalisti [REDACTED] e [REDACTED] perché ne fosse accertata la responsabilità solidale in ordine alle conseguenze dannose patite dal [REDACTED] in seguito alla pubblicazione di tre articoli diffamatori, due a firma del [REDACTED] e uno a firma [REDACTED]

2. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 1044/2021, accertò il carattere diffamatorio dei due articoli firmati dal [REDACTED] ma escluse quello dell'articolo firmato [REDACTED] condannò pertanto la società editrice, il direttore responsabile del quotidiano e l'autore dei due articoli ritenuti diffamatori, in solido tra loro, a risarcire l'attore



nella misura di Euro 15.000, oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza al saldo, nonché a rifondergli le spese di lite; rigettò invece la domanda in quanto proposta nei confronti del giornalista [REDACTED] compensando le spese del relativo rapporto processuale.

Quanto ai due articoli firmati dal [REDACTED] il Tribunale osservò che i convenuti avevano richiamato una nota con cui [REDACTED] aveva contestato al [REDACTED] all'epoca suo collaboratore, di avere duplicato una serie di richieste di rimborso di spese professionali, senza tener conto, peraltro, né della circostanza che si trattava di una vicenda molto risalente nel tempo, né della circostanza che, dopo le sue dimissioni, il [REDACTED] era stato reinserito negli staff di ricerca dell'Università americana, la quale gli aveva rinnovato la fiducia.

Ciò premesso, con riferimento al primo dei due articoli – pubblicato il giorno 11 maggio 2013, recante il titolo "[REDACTED] la fuga da [REDACTED] e la scalata al [REDACTED]" e il sottotitolo "*Nel 2002 via dal [REDACTED] per note spese d'oro, adesso vuole risanare la sanità di [REDACTED]*" – il Tribunale esclude la sussistenza dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica, per difetto dei requisiti della veridicità, almeno putativa, e della continenza espressiva.

Invece, riguardo al secondo articolo – pubblicato il 18 maggio 2013, recante il titolo "*Quell'odissea [REDACTED] gli anni d'oro di [REDACTED] a [REDACTED]*" e il sottotitolo "*Pioggia di interrogazioni (senza risposta) sui finanziamenti per il centro trapianti aperto nel '97 da candidato sindaco*" – primo giudice ritenne che, sebbene tale articolo riportasse testualmente il contenuto di tre interrogazioni parlamentari rivolte all'Assemblea Regionale Siciliana, aventi ad oggetto la poca chiarezza



dei *"rapporti tra la pubblica amministrazione e [REDACTED] e il dirottamento di decine di miliardi di lire"* nelle casse dell'Istituto, la distanza temporale dai fatti contestati avrebbe imposto la previa instaurazione del contraddittorio con parte attrice.

3. Proposero appello la società editrice, il direttore responsabile del giornale e i giornalisti suddetti.

Da un lato, lamentarono la violazione dei principi valevoli in tema di cronaca e critica politica in relazione ai profili della veridicità della notizia e della continenza espositiva ed esponendo – con particolare riguardo al secondo articolo – che la riproduzione del contenuto di interrogazioni parlamentari costituiva specifica espressione di quei diritti, quand'anche oggettivamente diffamatorio; dall'altro lato, censurarono la compensazione delle spese in relazione al rapporto processuale tra l'attore e il convenuto [REDACTED] risultato vittorioso, e contestando la carenza di chiarezza della motivazione utilizzata al riguardo dal Tribunale, fondata sull'assunto della *"limitatissima rilevanza delle difese"* svolte dal giornalista.

4. La Corte d'appello di Milano, con sentenza 16 maggio 2022, n. 1614, ha parzialmente accolto l'impugnazione, escludendo il carattere diffamatorio del secondo articolo a firma del [REDACTED] riducendo conseguentemente l'ammontare del risarcimento e condannando il [REDACTED] a rimborsare le spese del primo grado di giudizio [REDACTED] in applicazione della regola della soccombenza.

4.1. Quanto al primo profilo, la Corte d'appello – rammentato, in fatto, che nell'articolo del 18 maggio 2013 erano state riportate le interrogazioni parlamentari esposte da tre deputati all'Assemblea



Regionale Siciliana, aventi per oggetto la poca chiarezza dei *"rapporti tra pubblica amministrazione e [REDACTED]"* e il *"dirottamento di decine di miliardi di lire"* nella casse dell'istituto – ha richiamato in diritto il principio enunciato da questo giudice di legittimità, per cui costituisce legittima espressione del diritto di cronaca, quale esimente della responsabilità civile per danni, la pubblicazione di un'interrogazione parlamentare dal contenuto oggettivamente diffamatorio, sempre che - e soltanto che - corrisponda al vero la riproduzione, integrale o per riassunto, del testo dell'interrogazione medesima, essendo priva di rilievo, per converso, l'eventuale falsità del suo contenuto (è stata citata, al riguardo, Cass. n. 15999/2001); inoltre, a differenza del primo giudice, ha ritenuto che non *«può rilevare in alcun modo la distanza temporale intercorrente tra l'avvenimento del fatto e la pubblicazione, non potendo il decorso del tempo impedire l'esercizio del diritto di cronaca»* (pag.13 della sentenza impugnata).

4.2. Quanto al secondo profilo, la Corte d'appello ha reputato, diversamente dal Tribunale, che, in ordine al rapporto processuale tra l'attore e il convenuto [REDACTED] risultato vittorioso in primo grado, non fossero ravvisabili *«gli estremi per compensare le spese di lite ex art.92.2. c.p.c.»* (pag.15 della sentenza impugnata).

5. Ha proposto ricorso il [REDACTED] sulla base di quattro motivi.

Si sono difesi con unico controricorso [REDACTED] s.p.a., il [REDACTED] il [REDACTED] e [REDACTED]. Sia il ricorrente che i controricorrenti hanno depositato memoria.



RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., nullità della sentenza impugnata *«perché ha ritenuto non diffamatorio l'articolo pubblicato il 18.5.2013 su [] dal titolo "Quell'odissea [] gli anni d'oro di [] a [] a firma di [] in contrasto con il giudicato formatosi sulla decisione della sentenza di primo grado che aveva ritenuto trascorsi "molti anni" tra la data di pubblicazione del medesimo articolo e la data dell'interrogazione parlamentare di cui nell'articolo si dava notizia».*

1.1. Si rammenta che la sentenza del Tribunale aveva reputato diffamatorio il secondo articolo a firma del [] pubblicato il 18 maggio 2013 (perché, sebbene nello stesso fosse *«riportato testualmente il contenuto delle interrogazioni, molto duro ma comunque legittimato dalla funzione istituzionale svolta»*, tuttavia *«a distanza di molti anni sarebbe stato necessario, anche nel contesto di una legittima feroce critica politica, instaurare un preventivo contraddittorio con [] per acquisire la sua ricostruzione dei fatti»*) e si sostiene che, nella fattispecie, la scriminante del diritto di cronaca sarebbe stata ritenuta inapplicabile dal primo giudice, in quanto la circostanza che fossero trascorsi «molti anni» (oltre dieci) dall'interrogazione parlamentare alla pubblicazione dell'articolo *«non consentiva di ritenere che il giornalista si limitasse a dare la notizia di un'interrogazione parlamentare, posto che tale "notizia" non era più tale oltre dieci anni dopo, bensì imponeva di ritenere che il giornalista stesse dando notizia di fatti nuovi, ossia di una sua elaborazione e verifica del contenuto dell'interrogazione parlamentare».*



Inoltre, che questo «*accertamento fattuale*» non sarebbe stato in alcun modo censurato dai convenuti in sede di appello, per cui la sentenza impugnata avrebbe «*violato il principio del rispetto del giudicato (in questo caso interno) avendo riformato la sentenza di primo grado accertando la sussistenza della scriminante della verità in un caso nel quale era stato accertato, con accertamento non impugnato e passato in giudicato, un elemento, quello dei "molti anni" trascorsi, sulla base del quale era giocoforza concludere nel senso dell'insussistenza della predetta scriminante*» (pagg.8 e 9 del ricorso).

1.2. Il motivo è infondato: l'accertamento di fatto contenuto nella sentenza di primo grado, idoneo a passare in giudicato se non censurato in impugnazione, come lo stesso ricorrente testualmente ricorda, era costituito dal rilievo che l'articolo del 18 maggio 2013 riportava «*testualmente il contenuto delle interrogazioni, molto duro ma comunque legittimato dalla funzione istituzionale svolta*».

Il giudice di primo grado, pertanto, aveva accertato, non che il giornalista aveva dato «*notizia di fatti nuovi*», bensì che, sia pure dopo molti anni (oltre dieci), aveva riprodotto «*testualmente*» il contenuto delle tre interrogazioni parlamentari presentate dai deputati dell'Assemblea Regionale Siciliana e tale accertamento non era stato censurato dal [REDACTED] con appello incidentale condizionato all'accoglimento di quello principale.

Pur avendo accertato che con l'articolo del 18 maggio 2013 era stato pubblicato il testo di interrogazioni parlamentari (il cui contenuto eventualmente diffamatorio, secondo il richiamato principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, non avrebbe inciso sull'applicabilità



dell'esimente del diritto di cronaca), il Tribunale aveva ritenuto che, nel caso concreto, il predetto principio non fosse applicabile, in quanto il legittimo esercizio del diritto di cronaca, considerato il rilevante intervallo temporale trascorso, avrebbe richiesto la previa instaurazione del contraddittorio con l'interessato.

L'accertamento dei fatti operato nella sentenza di primo grado, non censurato in sede di gravame, non è stato modificato dal giudice d'appello, il quale, in accoglimento dell'impugnazione, ha ritenuto che alla medesima fattispecie accertata dal primo giudice, rimasta invariata (riproduzione in un articolo di giornale, dopo molti anni, del testo di interrogazioni parlamentari), dovesse però applicarsi una diversa disciplina, sul rilievo che la distanza temporale tra le interrogazioni parlamentari e la loro riproduzione nell'articolo di stampa fosse irrilevante, «*non potendo il decorso del tempo impedire l'esercizio del diritto di cronaca*» (pag. 13 della sentenza impugnata).

Non vi è stata, dunque, alcuna violazione del giudicato interno, in quanto la Corte d'appello non ha escluso il decorso del tempo (indebitamente modificando l'accertamento in fatto operato dal primo giudice e non censurato dalle parti in sede di gravame) bensì, nell'esercizio del potere-dovere di assegnare alla fattispecie, per come accertata, la relativa disciplina, a differenza del Tribunale ha reputato che il detto intervallo temporale non incidesse sul legittimo esercizio del diritto di cronaca nel caso concreto.

Il motivo, pertanto, deve essere rigettato.

2. Il secondo motivo denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 21 Cost., 2043 e 2059 c.c.



nonché 595 c.p., per avere la Corte d'appello *«ritenuto sussistente la scriminante della verità della notizia e quindi non diffamatorio l'articolo pubblicato il 18.5.2013 su [REDACTED] dal titolo "Quell'odissea [REDACTED] gli anni d'oro di [REDACTED] a [REDACTED] a firma di [REDACTED] [REDACTED] in quanto lo stesso riportava letteralmente il contenuto di un'interrogazione parlamentare, nonostante (sotto un primo autonomo profilo di censura) fosse stato accertato che tale interrogazione era "molti anni" (oltre dieci) precedente all'articolo stesso, di tal che si imponeva di ritenere che il giornalista avesse effettuato indagini autonome sulla verità dei fatti riportati nell'interrogazione parlamentare e (sotto un secondo autonomo profilo di censura) non fosse stato rispettato il principio giurisprudenziale che in caso di notizie riguardanti interrogazioni parlamentari ritiene soddisfatto il requisito di verità della notizia laddove il giornalista si sia limitato a riportare in maniera oggettiva il contenuto letterale dell'interrogazione stessa».*

2.1. Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello, nell'apprezzare, in relazione all'articolo del 18 maggio 2013, la sussistenza del legittimo esercizio del diritto di cronaca sul rilievo dell'irrilevanza, in relazione a tale esercizio, della distanza temporale intercorsa tra l'epoca delle interrogazioni parlamentari e l'epoca della loro pubblicazione, avrebbe, per un verso, frainteso il senso della motivazione della sentenza di primo grado, per l'altro, male applicato il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità per cui il diritto di critica può essere esercitato anche in relazione a un'interrogazione parlamentare lesiva dell'altrui reputazione purché risulti chiaro al lettore che il fatto vero è solo quello che vi sia stata una certa interrogazione parlamentare, della



quale il giornalista ha riportato il contenuto senza accertarne la veridicità, e che l'interrogazione può essere stata proposta proprio al fine di provocare detto accertamento.

Nella fattispecie, infatti, il rilievo della circostanza che tra la presentazione delle interrogazioni e la pubblicazione dell'articolo erano trascorsi oltre dieci anni avrebbe implicato l'accertamento che il giornalista non si era limitato a riprodurre il testo delle prime, ma aveva esposto, nel secondo, fatti nuovi, sulla base di una sua elaborazione e verifica del contenuto degli atti parlamentari. Ciò troverebbe conferma nel fatto che nell'articolo era stato rimarcato che le interrogazioni parlamentari non avevano ricevuto risposta, erano stati ricordati gli *«interrogativi sulla ... carriera di manager pubblico»* del [REDACTED] ed era stato insinuato che vi fosse *«qualcosa di poco chiaro»* nei rapporti economici tra la pubblica amministrazione e [REDACTED]

2.2. Il motivo è inammissibile.

Invero, come si è già detto – e come lo stesso ricorrente ha rammentato (pag. 8 del ricorso) – la sentenza di primo grado aveva accertato che, sia pure dopo molti anni, l'articolo pubblicato dal [REDACTED] in data 18 maggio 2013 aveva *«riportato testualmente il contenuto delle interrogazioni, molto duro ma comunque legittimato dalla funzione istituzionale svolta»*.

Questo accertamento di fatto operato dal giudice di primo grado, non censurato in sede di gravame, non è stato modificato dalla Corte d'appello, la quale ha affermato che *«nell'articolo in esame, venivano riportate le interrogazioni parlamentari esposte da tre deputati di Rifondazione Comunista all'Assemblea Regionale Siciliana, aventi per*



oggetto la poca chiarezza dei rapporti tra la pubblica amministrazione e [REDACTED] e il "dirottamento di decine di miliardi di lire" nelle casse dell'istituto» (pag.13 della sentenza impugnata).

Avuto riguardo alla fattispecie accertata, la Corte territoriale ha reputato, *in iure*, diversamente dal primo giudice, che, nonostante il decorso di un rilevante lasso temporale, a tale fattispecie fosse comunque applicabile il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità per cui la riproduzione (integrale o per riassunto) del testo di una interrogazione parlamentare in un articolo di stampa costituisce legittima espressione del diritto di cronaca, non assumendo rilievo l'eventuale contenuto oggettivamente diffamatorio dell'atto.

Ciò posto, il motivo in esame, nonostante la formale intestazione con cui denuncia violazione di norme di diritto, tende a suscitare un apprezzamento della fattispecie diverso da quello operato dal giudice del merito, non solo omettendo di considerare che la ricostruzione dei fatti è inibita al giudice di legittimità, ma altresì obliterando che, nella fattispecie, l'accertamento della sentenza di primo grado sulla mera riproduzione, sia pure a distanza di molti anni, del testo delle interrogazioni parlamentari (senza l'adduzione di fatti nuovi derivanti da rielaborazioni o verifiche compiute dal giornalista) si era cristallizzato in ragione della mancata impugnazione sul punto (da proporre in via incidentale condizionata) da parte del soggetto che assumeva di essere stato diffamato.

3. Con il terzo motivo di ricorso viene denunciato, ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., *«omesso l'esame circa il fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, che oggetto dell'articolo pubblicato*



il 18.5.2013 su [REDACTED] dal titolo "Quell'odissea [REDACTED] gli anni d'oro di [REDACTED] a [REDACTED] a firma di [REDACTED] - [REDACTED] non era l'interrogazione parlamentare del 1999 citata nel medesimo articolo bensì i fatti riportati nell'interrogazione parlamentare medesima».

3.1. Sotto la diversa prospettiva dell'omesso esame, il ricorrente ribadisce che la Corte di merito avrebbe omesso di considerare che il giornalista non si era limitato a riprodurre il contenuto delle interrogazioni parlamentari presentate all'Assemblea Regionale Siciliana, ma aveva proceduto ad una rielaborazione e verifica dei fatti ivi riportati, onde il vero oggetto dell'articolo del 18 maggio 2013 non era *«la notizia di un'interrogazione parlamentare di 10 anni addietro, bensì la (supposta) notizia dell'(asserito) fatto che nonostante gli oltre 10 anni dall'interrogazione parlamentare, non vi fossero risposte rispetto a quanto riferito nell'interrogazione parlamentare stessa»* (pag.14 del ricorso).

3.2. Anche questo motivo è inammissibile: la censura si infrange, infatti, sull'accertamento di merito cristallizzatosi all'esito della sentenza di primo grado, non impugnata sul punto, e comunque ribadito dalla Corte d'appello.

Giova peraltro aggiungere che la chiosa del giornalista circa la mancata risposta alle interrogazioni parlamentari riportate nell'articolo di stampa non inciderebbe sul legittimo esercizio del diritto di cronaca, sempre che, ovviamente, sia rispettato il principio della verità del fatto, poiché concreterebbe il mero completamento della notizia data con la pubblicazione dell'atto parlamentare.



Il fatto di cui si predica l'omesso esame, pertanto, non sarebbe decisivo, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

4.1. Il quarto motivo denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., nullità della sentenza impugnata, per avere la Corte d'appello *«erroneamente riformato la decisione di compensazione delle spese che era stata assunta dal giudice di primo grado con riferimento al rapporto processuale tra il prof. [REDACTED] e il signor [REDACTED] in particolare violando il giudicato interno che si era ormai formato sull'insussistenza di spese da liquidare a favore del signor [REDACTED] in ragione dell'accertata limitatissima rilevanza dell'attività difensiva svolta»*.

Viene altresì denunciata, ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 4, commi 1 e 4 D.M. n.55/2014, *«i quali prevedono la necessità di liquidare le spese tenendo a mente la concreta attività svolta»*, per avere la Corte territoriale liquidato *«le spese del primo grado di giudizio in un importo di Euro 4.835 oltre accessori e quindi un importo pari ai parametri "medi" previsti per i giudizi di primo grado di valore indeterminabile nonostante fosse stata accertata la "limitatissima rilevanza" delle attività difensive svolte dal signor [REDACTED] in primo grado»*.

4.2. Entrambe le censure sono manifestamente infondate.

Il rilievo della "limitatissima rilevanza" dell'attività difensiva svolta [REDACTED] non costituiva ex se una statuizione o un accertamento sul quale poteva formarsi autonomo giudicato, integrando piuttosto il supporto motivazionale della statuizione di compensazione delle spese operata dal primo giudice, la quale, lungi dal passare in giudicato, era



stata ritualmente impugnata dal convenuto, che si era doluto proprio della mancanza dei presupposti della disposta compensazione.

Nel riformare la predetta statuizione in accoglimento del relativo motivo di gravame, la Corte di merito, dunque, non ha violato alcun giudicato ma, avuto riguardo alla regola della soccombenza e rinnovato (con esito negativo) il giudizio di merito sull'eventuale sussistenza di altre ragioni di compensazione in relazione all'art.92, secondo comma, c.p.c., nella formulazione vigente *ratione temporis*, ha correttamente posto il carico delle spese di primo grado, concernenti il rapporto processuale in esame, in capo all'attore soccombente.

Quanto alla liquidazione di tali spese, la circostanza che lo stesso ricorrente riconosca che essa è stata effettuata in misura pari ai valori medi previsti dal D.M. n. 55/2014 in relazione allo scaglione valoriale di riferimento, ne implica la piena legittimità, costituendo *ius receptum*, nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, il principio per cui l'apprezzamento discrezionale operato al riguardo dal giudice del merito è incensurabile in sede di legittimità se la liquidazione stessa sia contenuta tra i minimi e i massimi stabiliti dalla legge professionale (cfr. già Cass. 17/10/1963 n. 2774; più recentemente, Cass. 3/8/2000 n.10185).

5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo all'attività difensiva spiegata ed in applicazione dell'art. 4, commi 2 e 4, del D.M. n. 55/2014, vigente *ratione temporis*.



7. A norma dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.p.r. n. 115/2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-*bis* del citato art. 13, ove dovuto.

Si dispone l'oscuramento dei nomi del ricorrente e dei giornalisti, sussistendone i presupposti di legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alle parti controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 8.800 per compensi, oltre alle spese forfettarie, agli esborsi per Euro 200 e agli accessori di legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.

Dispone l'oscuramento dei nomi del ricorrente e dei giornalisti, sussistendone i presupposti di legge.

Così deciso in Roma il 5 febbraio 2026

**Il Presidente
Chiara Graziosi**

